

Titolo: ONORARI A PERCENTUALE	pubbl/priv	B: 12.00
Delibera del Consiglio: 08.01.04	In vigore dal:	08.01.04
	Sostituisce:	01.01.90

Revisione : Ing. F. Zigotto

QUESTA SCHEDE SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. GENERALITA'

L'articolo 12 della tariffa distingue i due casi in cui va applicato il criterio della determinazione **dell'Onorario in percentuale** del valore delle opere progettate e dirette o stimate.

2. ESECUZIONE DI UN'OPERA

Per esecuzione di un'opera si intende la compilazione dei progetti e dei preventivi, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

In tal caso i compensi sono stabiliti dagli articoli che vanno dal 15 al 23 della legge tariffaria. Risultano esclusi esplicitamente dai compiti del Direttore dei Lavori e vanno pertanto, se svolti a carico del professionista, compensati a parte, a norma dell'art. 17, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misure e dei registri di contabilità.

Queste ultime prestazioni, come pure eventualmente l'aggiornamento o la revisione dei prezzi sono regolati dagli articoli 23-a), 23-b) e 23-c).

3. STIMA DI UN'OPERA ESISTENTE

La prestazione di stima di un'opera esistente è regolata e compensata a norma degli articoli della T. P. che vanno dal 24 al 28, a cui si rimanda.